

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Mar 2020

Coronavirus/2. Ok al protocollo per la sicurezza, alla Pa la decisione finale sullo stop del cantiere

Massimo Frontera

Non è possibile rispettare le distanze di sicurezza; non è possibile acquisire i dispositivi di sicurezza per consentire di lavorare a distanze inferiori a un metro; non è possibile adeguare contingentare gli spazi comuni dei servizi; non è possibile un approvvigionamento del pasto; non è possibile riorganizzare il cantiere a seguito della messa in quarantena dei lavoratori; i dormitori non sono adeguati e non è possibile un'altra soluzione alloggiativa; sono indisponibili forniture o materiali.

Tutte queste ipotesi, «meramente esemplificative e non esaustive», elencate nel protocollo per la sicurezza nei cantieri redatto dal Mit e condiviso il 19 marzo scorso con parti sociali e stazioni appaltanti (Anas, Rfi, Ance e sindacati), sono considerate valide ai fini della decisione di sospendere il cantiere, senza che all'impresa sia imputata una responsabilità, in forza dell'articolo 91 (comma 1) del decreto legge Cura Italia, pubblicato il 17 marzo scorso in Gazzetta.

L'applicazione dello «scudo» contro l'inadempienza

Si tratta della norma che introduce una tutela per il debitore inadempiente in modo incolpevole, a causa di eventi e impedimenti legati all'attuazione delle misure causate dal Coronavirus. La novità normativa - commenta in modo neutro e prudente l'Ance nella sua prima valutazione del Dl Cura Italia - «sembra affermare che il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza COVID-19 deve essere comunque tenuta necessariamente in conto al fine di escludere la responsabilità anzitutto dell'appaltatore. Ciò da parte della stazione appaltante, in sede di applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso l'appaltatore stesso, oltretutto sul piano risarcitorio». «In sede di eventuali contenziosi - si legge ancora - sarà invece il giudice competente a fare tale valutazione». «Naturalmente - sottolinea l'Ance - poiché il contratto di appalto è "a prestazioni corrispettive" e la norma in esame riguarda genericamente la responsabilità del "debitore", la stessa si potrebbe riferire anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante».

La dimostrazione della causa di sospensione

L'ampia casistica delle cause di sospensione del cantiere elencate nel protocollo del Mit, vanno dimostrate. «È bene evidenziare - afferma il Mit in una nota - che la disposizione di legge non esonera *tout court* il debitore dalle proprie responsabilità sulla base della mera affermazione dell'incidenza delle misure di contenimento, ma opera soltanto laddove venga dimostrata la sua

incidenza nella causazione del ritardo ovvero nell'inadempimento».

Come dimostrare il rapporto di causa/effetto tra l'inapplicabilità delle misure anti-Covid e la necessità di sospendere il cantiere? Lo stesso protocollo specifica che «la ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento». Circa le eventuali "pezze d'appoggio" a dimostrazione delle varie circostanze ostative, il documento del Mit, non offre molto. L'unico esempio esplicito riguarda l'impossibilità di fornire i lavoratori dei dispositivi di sicurezza. In questo caso - si legge nel protocollo - deve essere documentato «l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini».

Decisione finale della Pa, in caso di contenzioso valuta il giudice

Il documento del Mit rappresenta un passo avanti verso la soluzione delle difficoltà delle imprese, ma non è ancora sufficiente. Questa è in sintesi la valutazione delle imprese dell'Ance, secondo cui la situazione è ancora già «caotica» e può ancora peggiorare. Le imprese del sistema Ance ritengono che manchi ancora un provvedimento di rango nazionale, «chiaro ed inequivocabile» simile a quello già adottato in altri paesi (Francia, per esempio) dove la pandemia Covid viene definita una emergenza sanitaria nazionale da considerarsi causa di forza maggiore.

Nel caso dell'Italia, invece, la situazione è più confusa e occorrerà capire se il protocollo del Mit sarà uno strumento sufficiente a riportare chiarezza e tale da poter essere declinato nelle varie situazioni. Nella filiera della responsabilità un ruolo principale ce l'ha il coordinatore per la sicurezza, che attesta le cause che impediscono la prosecuzione dell'attività. Spetta poi alla stazione appaltante prendere la decisione di sospendere il cantiere. Come si diceva, in caso di contenzioso, la valutazione delle situazioni e delle circostanze sarà valutata, caso per caso, dal giudice. Anche questo è un effetto della mancanza di una indicazione normativa chiara e univoca.

L'accesso agli ammortizzatori sociali

Nel caso in cui la sicurezza degli addetti in cantieri non possa essere assicurata - e ci si trovi di fronte alla necessità di sospendere le lavorazioni - si apre poi il problema di attingere agli ammortizzatori sociali. Il tema è ben presente anche ai tre principali sindacati del settore, che hanno condiviso il protocollo del Mit. «Occorre mettere la sicurezza e la salute dei lavoratori sempre al primo posto - si legge in una nota congiunta di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil -: qualora nei cantieri l'organizzazione del lavoro attuale non permetta di applicare quanto previsto dal protocollo, a partire dalla disponibilità di DPI (Dispositivi Protezione Individuale), bisogna che le aziende si attrezzino e occorre ricorrere agli ammortizzatori per il tempo necessario a garantire il lavoro in sicurezza, senza se e senza ma».

Il protocollo sulla sicurezza in cantiere (19 marzo 2020)

La nota di lettura dell'Ance del decreto legge Cura Italia

Il decreto legge Cura Italia (n.18/2020)